

Ordinanza

concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame del corso di studio di scienze farmaceutiche presso l'Istituto farmaceutico dell'Università di Ginevra

del 4 ottobre 2001

Il Dipartimento federale dell'interno,

visto l'articolo 46a dell'ordinanza generale del 19 novembre 1980¹ sugli esami federali per le professioni mediche (OPMed),

ordina:

Art. 1 Campo d'applicazione e diritto applicabile

¹ La presente ordinanza disciplina il modulo speciale di insegnamento e di esame per il corso di studi in scienze farmaceutiche all'Istituto di farmaceutica dell'Università di Ginevra.

² Fatte salve le deroghe della presente ordinanza, si applicano le disposizioni dell'OPMed nonché dell'ordinanza del 16 aprile 1980² concernente gli esami dei farmacisti.

Art. 2 Parte pratica dell'esame finale

La parte pratica dell'esame finale consiste in un lavoro di diploma.

Art. 3 Lavoro di diploma

¹ Il lavoro di diploma comprende un lavoro interdisciplinare sperimentale negli ambiti delle scienze farmaceutiche che si conclude con un rapporto scritto.

² Il lavoro di diploma può essere iniziato al più presto nel 7° semestre e dura almeno 16 settimane.

³ I risultati degli studenti sono valutati in intervalli di mezzo voto.

⁴ La parte pratica dell'esame finale è superata se è stata ottenuta almeno la nota 4,0 nel lavoro di diploma. Un lavoro di diploma insufficiente può essere ripetuto una sola volta.

Art. 4 Disposizione transitoria

La parte pratica dell'esame finale può essere ripetuta un'ultima volta secondo il diritto anteriore nell'estate del 2000.

RS 811.112.55

¹ RS 811.112.1

² RS 811.112.5

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 4 ottobre 2001.

4 ottobre 2001

Dipartimento federale dell'interno:

Ruth Dreifuss

2966